



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0010/TFNST-2021-2022
Registro procedimenti n. 0008/TFNST/2021-2022

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente;
Roberto Bucchi – Vice Presidente;
Domenico Apicella – Componente;
Giovanni Chiappiniello – Componente;
Angelo Pasquale Perta – Componente (Relatore);

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 17 settembre 2021, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società SSD Petrarca Calcio a 5 Srl (matr. FIGC 780408) per la declaratoria di nullità del provvedimento di revoca del tesseramento del calciatore Giovanni Nicolazzi (n. 18.1.2003 - matr. FIGC 6.580.461) disposto dal Presidente Federale ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett c) NOIF, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso della società SSD Petrarca Calcio a 5 Srl.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 55 CGS-FIGC.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 settembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATORE
Angelo Pasquale Perta

IL PRESIDENTE
Gioacchino Tornatore

Depositato in data 17 settembre 2021.

IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia